

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 43

Adunanza 19 settembre 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI TORINO - VARIANTE PARZIALE N. 25  
AL PRG - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 955 - 188475/2000

Sotto la presidenza del Vice Presidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e l'Assessore BARBARA TIBALDI.

Il Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Torino:

- è dotato di PRG approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 3-45091 del 21/04/1995;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 139 del 24/07/2000 il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 25 al PRG, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, inviato alla Provincia in data 10/08/2000 (pervenuto in data 11/08/2000);

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il PRG vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 139/2000 di adozione;

Rilevato che la variante in oggetto modifica il PRG, riducendo l'Area da Trasformare per Servizi (ATS) denominata *4m Cascina Maletta* (che fa parte del Programma di Recupero Urbano di c.so Grosseto) dalla quale vengono stralciate aree che hanno ormai acquisito un utilizzo consolidato e, pertanto non sono assoggettabili ad interventi di trasformazione. Su una parte di queste aree insistono due edifici residenziali e la Cascina Maletta: per esse la

variante in oggetto prevede una classificazione ad aree residenziali con preesistenze edilizie. Sulla restante parte insiste un'attività produttiva di recente impianto: per essa la variante prevede una classificazione a zona urbana di trasformazione a carattere industriale a cui viene assegnato un indice di edificabilità territoriale, pari a 0,5 mq/mq, che consente un eventuale sviluppo dell'attività insediata.

Viene inoltre stralciata dall'ATS originaria una modesta area, di pertinenza dell'Istituto Tecnico B. Russel, che fu erroneamente compresa nell'Area da Trasformare per Servizi.

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art 7 della L.R. 56/77 e attualmente all'esame della Regione, la variante in esame non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 24/09/2000;

Vista l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 11/09/2000;

Dato atto che con separato provvedimento viene inoltrato un parere con il quale, con riferimento alle modificazioni apportate all'offerta di aree per servizi pubblici e di aree destinate ad attività produttive, si rinnova il richiamo, già proposto in analoghe precedenti circostanze, circa l'opportunità di quantificare - ai fini del rispetto di quanto prescritto dal comma 5 e dal penultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 - le variazioni progressive venutesi a determinare;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale**

### **DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 25 al PRG del Comune di Torino, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 24/07/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di dare atto che con separato provvedimento viene formulata l'osservazione riassunta nella premessa;

3. di trasmettere al Comune di Torino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Vice Presidente  
f.to G. Gamba